REGOLAMENTO (CE) N. 2152/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 (4), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95 (6), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76 ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese ;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (7), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (8), modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 (9), ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizione previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Non è dato seguito alle domande pendenti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1268/95 della Commissione (10) relative a titoli con fissazione anticipata della restituzione per il granturco che avrebbero dovuto essere rilasciati a partire dall'11 settembre 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1995.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.
(5) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
(6) GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.
(7) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.
(8) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
(9) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.
(10) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 settembre 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro :	
	– utilizzato allo stato naturale :	
	– – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—
	– – in tutti gli altri casi	—
	– utilizzato sotto forma di :	
	– – pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104	—
	– – grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108	—
	– – germi del codice NC 1104	—
	– – glutine del codice NC 1109	—
	– – altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	– utilizzato allo stato naturale :	
	– – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—
	– – in tutti gli altri casi	—
	– utilizzato sotto forma di :	
	– – pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104	—
	– – grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108	—
	– – germi del codice NC 1104	—
	– – glutine del codice NC 1109	—
	– – altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	—
1002 00 00	Segala :	
	– utilizzata allo stato naturale	3,770
	– utilizzata sotto forma di :	
	– – semole, semolimi e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104	2,262
	– – grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104	3,393
	– – germi del codice NC 1104	1,925
	– – amido del codice NC 1108 19 90	5,500
	– – glutine del codice NC 2303 10 90	—
	– – altre (escluse le farine del codice NC 1102)	3,770

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1003 00 90	Orzo :	
	– utilizzato allo stato naturale	4,627
	– utilizzato sotto forma di :	
	– – farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104	3,239
	– – pellets del codice NC 1103	2,776
	– – germi del codice NC 1104	1,925
	– – amido del codice NC 1108 19 90	5,500
	– – glutine del codice NC 2303 10 90	—
	– – altre	4,627
1004 00 00	Avena :	
	– utilizzata allo stato naturale	2,500
	– utilizzata sotto forma di :	
	– – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104	1,500
	– – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104	2,250
	– – germi del codice NC 1104	1,925
	– – amido del codice NC 1108 19 90	5,500
	– – glutine del codice NC 2303 10 90	—
	– – altre	2,500
1005 90 00	Granturco :	
	– utilizzato allo stato naturale	5,500
	– utilizzato sotto forma di :	
	– – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90	3,850
	– – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104	4,400
	– – pellets del codice 1103	3,300
	– – grani mondati o perlati del codice NC 1104	4,950
	– – germi del codice NC 1104	1,925
	– – amido del codice NC 1108 12 00	5,500
	– – amido conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (4)	3,519
	– – amido conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/94, in caso di esportazione delle merci indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93	—
	– – glutine del codice NC 2303 10 11	2,200
	– – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3)	4,125
	– – altre (3)	5,500
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi	22,088
	Riso semigreggio a grani medi	19,665
	Riso semigreggio a grani lunghi	19,665
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi	28,500
	Riso lavorato a grani medi	28,500
	Riso lavorato a grani lunghi	28,500

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1006 40 00	Rotture di riso :	
	– utilizzato allo stato naturale	6,400
	– utilizzato sotto forma de :	
	– – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103	6,400
	– – fiocchi del codice NC 1104 19 91	3,840
	– – amido del codice NC 1108 19 10	6,400
	– – altre	—
1007 00 90	Sorgo	4,627
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—
	– in tutti gli altri casi	—
1102 10 00	Farina di segala	5,165
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—
	– in tutti gli altri casi	—
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—
	– in tutti gli altri casi	—

(1) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

(4) (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112) modificato.